



IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare gli articoli 39 e 46;
- VISTO:** il decreto rettorale 8 gennaio 2013, n.585 con il quale è stato costituito il Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici (CISE);
- VISTE:** il Regolamento generale di Ateneo, emanato con con D.R. 5 agosto 2013, n.28451, e in particolare l'articolo 134;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 13 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata istituita un'apposita commissione incaricata di esaminare i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, preventivamente alla presentazione agli Organi dell'Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di omogeneità;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 33 del 23 gennaio 2013 con la quale è stata definita la procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture;
- VISTE:** le delibere del Senato Accademico n. 35 del 23 gennaio 2013 e n. 55 del 13 febbraio 2013 con le quali è stato adottato l'iter procedurale per l'approvazione dei regolamenti delle strutture e sono state definite le linee guida da osservarsi nella redazione dei regolamenti delle strutture;
- VISTA:** la nota informativa inviata alle strutture prot. n. 6773/2013 del 19.2.2013;
- VISTA:** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 281 del 19 settembre 2013 con la quale ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al regolamento suddetto;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 3 del 6 novembre 2013 con la quale è stato approvato il regolamento suddetto, evidenziando alcuni rilievi di legittimità;
- VISTO:** la delibera n.3 del 23 gennaio 2014 con la quale il consiglio del Centro suddetto ha approvato il proprio regolamento di funzionamento, accogliendo i rilievi di legittimità evidenziati dal Senato Accademico;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici (CISE), allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE

Prof. M. Augello



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI EBRAICI (CISE)

REGOLAMENTO

Art. 1. Denominazione e strutture aderenti

È istituito il centro interdipartimentale di ricerca e di formazione denominato Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici (CISE), promosso dal Dipartimento di Civiltà e forme del sapere e dal Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa. Esso si configura giuridicamente ai sensi degli art. 39 e 46 del nuovo statuto dell'Università di Pisa. Il presente Regolamento concerne finalità, gestione e funzionamento di tale Centro.

Art. 2. Sede

Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, che ne cura la gestione amministrativo-contabile. Al momento della sua costituzione è stato destinato ad esso un locale di Palazzo Carità, in via Pasquale Paoli n. 15.

Art. 3. Finalità

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, il Centro:

- promuove e coordina studi e ricerche connessi alla lingua, alla cultura e alla storia dell'ebraismo;
- promuove iniziative di sperimentazione didattica e di divulgazione scientifica;
- favorisce e coordina a livello locale, nazionale e internazionale, lo scambio di informazioni e iniziative atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari nel predetto ambito culturale, attivando gli opportuni strumenti organizzativi;
- promuove convenzioni ed accordi di collaborazione con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione delle finalità suddette.

Art. 4. Organi

Sono organi del Centro:

- il Consiglio;
- il Direttore;
- la Giunta.

Art. 5. Il Consiglio

1. Sono membri del Consiglio:

- il personale docente in servizio nell'Ateneo di Pisa la cui afferenza al Centro sia stata formalizzata nelle forme previste all'art. 8;
- il Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere o un suo sostituto, individuato con provvedimento del Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto. Qualora fosse messo a disposizione del centro del personale tecnico-amministrativo, un rappresentante individuato al suo interno dovrà essere nominato di comune accordo dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e dal Direttore del CISE.

2. Attribuzioni del Consiglio, modalità di funzionamento e compiti da assolvere sono quelli stabiliti dall'art. 133 del Regolamento Generale di Ateneo. In particolare sono compiti del Consiglio:

- esaminare e approvare le proposte formulate dal Direttore in collaborazione con la Giunta in ordine alle attività istituzionali del Centro;
- approvare la relazione annuale sull'attività svolta, predisposta dal Direttore in collaborazione con la Giunta;
- deliberare in merito ai contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati da proporre all'approvazione del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere;
- eleggere, a scadenza triennale, il Direttore;
- approvare il Regolamento contenente le norme sul funzionamento interno del Centro e sui suoi rapporti con i Dipartimenti dell'Ateneo;
- approvare le eventuali proposte di modifica al Regolamento, come previsto dal successivo art. 12.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali il Consiglio si può avvalere della collaborazione scientifica di esperti. L'invito a collaborare alle attività del Centro è formalizzato dal Direttore sulla base di una delibera del Consiglio. È facoltà del Direttore, anche su proposta di singoli membri del Consiglio, invitare alle sedute, senza diritto di voto, gli esperti chiamati a collaborare alle attività del Centro.

4. Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta, e comunque almeno tre volte all'anno. Nell'ipotesi di richiesta di convocazione da parte di un terzo dei consiglieri, il Consiglio dovrà essere convocato entro un termine massimo di 7 giorni.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio esamina ed approva la relazione del Direttore sull'attività svolta nell'anno trascorso e delinea il programma delle attività del Centro per l'anno successivo.

6. Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario.

Art. 6. Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del Centro. Spetta comunque al Direttore:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
- adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
- assicurare l'osservanza nell'ambito del Centro delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto dell'Università di Pisa e dei relativi regolamenti;
- utilizzare responsabilmente e in base a criteri di funzionalità ed economicità i locali e i beni messi a disposizione dai dipartimenti afferenti al Centro;
- curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
- assicurare, nei limiti delle disponibilità del Centro, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- promuovere l'attività di ricerca, di concerto con il consiglio, anche attraverso borse, contratti e assegni di ricerca, le cui procedure saranno affidate al dipartimento che ne cura la gestione;
- autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Centro, nei limiti e modalità stabiliti dalla normativa di Ateneo vigente in materia;
- invitare, in ottemperanza alle deliberazioni del Consiglio, esperti qualificati a collaborare con l'attività del Centro.

2. Spetta inoltre al Direttore in collaborazione con la Giunta:

- proporre annualmente il piano delle ricerche del Centro, coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili, compresi gli eventuali programmi o iniziative in comune con Dipartimenti, con Centri universitari, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche;
- promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati da parte del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere;
- predisporre la relazione annuale sull'attività del Centro, da sottoporre al Consiglio per l'approvazione e il successivo inoltre ai dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria.

3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto dell'Università di Pisa e dai relativi regolamenti.

4. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio secondo la normativa di Ateneo vigente in materia.

5. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo qualora vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. La carica di Direttore non può essere ricoperta dal medesimo docente per più di due mandati consecutivi.

7. Il Direttore designa un Vicedirettore secondo la normativa di ateneo vigente in materia. Il Vicedirettore, che è nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

8. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore e del Vicedirettore, il Direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del Centro.

9. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del Direttore, il decano subentra al Direttore nella totalità delle sue funzioni. Il decano dei professori di ruolo provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare.

10. Qualora l'assenza o l'impedimento del Direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il Rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma precedente.

Art. 7. La Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. La Giunta ha compiti di coordinamento e di istruttoria e collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 6 come spettanti al Direttore con la collaborazione della Giunta.

2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore e dal Responsabile Amministrativo o da un suo sostituto (cfr. art. 5.1) con funzioni di segretario verbalizzante, nonché da un rappresentante per ognuno dei dipartimenti aderenti al Centro. Il rappresentante viene eletto da e fra i docenti del dipartimento interessato che siano membri del Consiglio. Per quanto concerne la validità delle adunanze e la validità delle deliberazioni prese dal Consiglio valgono le norme di cui all'art. 49 dello Statuto dell'Università di Pisa, nonché le disposizioni di legge di carattere generale

3. Qualora uno dei dipartimenti aderenti al Centro ritiri la sua adesione il suo rappresentante nella Giunta del Centro decade dalla carica.

4. All'atto di adesione di un nuovo dipartimento, il Consiglio è tenuto ad inserire nella Giunta un rappresentante del dipartimento stesso con la procedura sopra indicata.

5. La Giunta viene rinnovata integralmente al momento dell'elezione del Direttore.

Art. 8. Adesioni

1. Afferiscono al Centro i docenti (professori e ricercatori) dei Dipartimenti di Civiltà e forme del sapere e di Filologia Letteratura e Linguistica elencati nelle delibere con cui tali dipartimenti hanno proposto la costituzione del Centro. Possono afferire altresì al Centro tutti i docenti dell'Università di Pisa che ne facciano richiesta.

2. Qualora un altro dipartimento intenda aderire al Centro, deve presentare motivata richiesta, approvata dal Consiglio del Dipartimento con maggioranza assoluta, al Direttore del Centro, comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del Centro. Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa, su proposta del Consiglio del Centro.

3. L'adesione di un docente al Centro non comporta di per sé l'adesione del relativo dipartimento di afferenza al Centro. L'adesione di un singolo docente è deliberata dal consiglio del Centro su richiesta motivata dell'interessato, previo nulla osta del dipartimento di afferenza nel caso che questo non afferisca al Centro.

Art. 9. Recessi

1. Qualora un dipartimento intenda recedere dal Centro, deve darne comunicazione agli organi del Centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del Consiglio di Dipartimento approvata a maggioranza assoluta.

2. Sul recesso delibera il Consiglio del Centro e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del Centro ed il dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso in carico al dipartimento stesso.

4. Il recesso da parte di un dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del Centro ovvero dall'adesione del dipartimento al Centro.

Art. 10. Risorse

1. Il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere mette a disposizione del Centro un locale idoneo (v. art. 2), con le attrezzature che erano già a disposizione dell'omonimo centro ormai disattivato.

2. Il Dipartimento, inoltre, cura la gestione amministrativa e finanziaria del Centro.

3. I fondi a disposizione del Centro per il suo funzionamento derivano:

- da contributi dei Dipartimenti aderenti;
- da finanziamenti che potranno pervenire al Centro da Enti pubblici e privati;
- da finanziamenti per la ricerca ottenuti da docenti in quanto afferenti al Centro, relativi ad attività del Centro stesso.

4. Il materiale inventariabile acquistato con fondi assegnati al Centro viene registrato sull'inventario generale del dipartimento che ne cura l'amministrazione.

Art. 11. Gestione amministrativo-contabile

La gestione contabile è effettuata dal dipartimento che cura l'amministrazione del Centro tenendo conto delle risorse assegnate al Centro stesso con l'approvazione del budget economico e degli investimenti del dipartimento.

Art. 12. Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del CISE. È trasmesso al Senato Accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello Statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

2. Le modifiche al presente regolamento seguono le norme e le procedure previste al comma precedente.

Art. 13. Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi dello Stato, allo Statuto dell'Università di Pisa ed ai regolamenti di autonomia.

Art. 14. Disposizioni transitorie

1. All'atto della costituzione del Centro, afferiscono ad esso i docenti e i ricercatori indicati come afferenti dai Dipartimenti promotori.

2. Le elezioni per gli organi del Centro sono indette a cura del decano dei professori di ruolo di prima fascia.

3. In fase di avvio e per i primi tre anni, il funzionamento del Centro è assicurato dai contributi dei Dipartimenti proponenti, per l'ammontare minimo di Euro 750 l'anno ciascuno. Altri eventuali dipartimenti aderenti dovranno assicurare un contributo minimo di Euro 750 per anno.

4. Il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere s'impegna inoltre a destinare al nuovo Centro i fondi già in bilancio destinati al vecchio centro omonimo disattivato.

5. La sede amministrativa del Centro sarà presso il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, che ne ha dato disponibilità, e la gestione amministrativo-contabile sarà curata dallo stesso Dipartimento.